

Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO PER SERVIZI DI NOLEGGIO

AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27 febbraio 1996

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Articolo 1

Definizione del servizio

1. Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.

Articolo 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

Articolo 3

Condizioni d'esercizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il numero delle licenze è stabilito dal Consiglio Comunale ed è approvato dalla Provincia di Savona.
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo autobus.
4. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
5. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "NOLEGGIO" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati, gli stemmi

di Regione e Comune. La foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2064 dell'8 maggio 1992.

6. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

7. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 4 **Numero delle autorizzazioni**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:

- a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
- c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
- d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello Comunale e comprensoriale.

Articolo 5 **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi integrativi o sussidiari dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione viene concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Articolo 6 **Operatività del servizio**

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Articolo 7

Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Responsabile del Settore Commercio in funzione di Presidente;
- b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
- c) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 11;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 12 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale. 6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Dicembre 1991 n. 448;
- b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

Articolo 9

Accesso alla professione

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori Italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.
2. Il requisito dell'idoneità morale è definito dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Dicembre 1991 n. 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 Giugno 1992.
3. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Dicembre 1991 n. 448, articolo 5. Le modalità di certificazione dell'idoneità finanziaria sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 Giugno 1992.
4. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Dicembre 1991 n. 448 articoli 6 e 7. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 Giugno 1992.
5. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Dicembre 1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 11

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 7;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 12

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni Comunali per l'esercizio del servizio da noleggio autobus, la Commissione di cui all'articolo 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità o capacità professionale conseguita a norma del D.M. 20 Dicembre 1991 n. 448 punti 5
- b) laurea punti 4;
- c) diploma di maturità punti 3;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 13

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 7, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti Comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 7.

Articolo 14

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio Comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 15

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione Comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione Comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Dicembre 1991 n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio Comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio

Comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Dicembre 1991 n. 448.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 16 Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

Articolo 17 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio Comunale.

3. La Giunta Comunale stabilisce particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Articolo 18 Locazione dell'autobus

1. La Giunta Comunale, in relazione a specifiche e motivate esigenze di mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.

Articolo 19 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore e ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 5;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 20

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Articolo 21

Personale di guida e collaboratori familiari

1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Articolo 22
Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso affettuato.

Articolo 23
Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 24
Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Articolo 25
Cronotachigrafo e contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. I guasti al cronotachigrafo e al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

Articolo 26
Impiego di tecnologie innovative

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

Articolo 27
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Articolo 28 Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio Comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 29 Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 30 Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Articolo 31 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 3, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'articolo 3, comma 4, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
- c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di servizi nel territorio Comunale da parte di noleggiatori provenienti da Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 6 comma 2;
- e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 17, comma 2;
- f) violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, punti d), g), h) ed i);
- g) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 19, comma 2, punti da a) ad f);
- h) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20, comma 1, punti a) e b);
- i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 25, comma 2;
- j) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 28, comma 2.

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 107 del r.d. 3 Marzo 1934 n. 383.

4. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente comma.

Articolo 32

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

Articolo 33

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione Comunale d'esercizio è sospesa dalla Giunta Comunale per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previsto dall'articolo 3, comma 5;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'articolo 23;
- d) violazione, per la terza volta nell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 34 **Revoca dell'autorizzazione**

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Dicembre 1991 n. 448;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'articolo 15;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 33;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 35 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 36 **Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Articolo 37
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 38
Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici da noleggio sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Savona.